

Comune di SAN MANGO PIEMONTE (Prov. SA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO PERSONALE

PROT.GEN. n. 238 del 11/09/2016

N. n. 96 del 11/09/2016 Data 21/09/2016	Dipendente Sig. MEMOLI PIERINO Assenza per malattia. Determinazione della decorrenza del trattamento economico ridotto.
--	--

L'anno duemila SEDICI, il giorno 21 del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che il dipendente Sig. MEMOLI PIERINO nato a SALERNO, il 05/06/1952, categoria C4, figura professionale COLLABORATORE TECNICO-ESECUTORE dipendente di ruolo, non in prova, ha accumulato nel periodo dal 02/09/13. al 12/09/2016, complessivamente, 289 giorni di assenza per malattia;

Visto l'art.21 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e successive modificazioni che, in ordine alle assenze per malattia, ai commi 1, 2, 7, 7-bis e 15, testualmente recita:

Art.21 Assenze per malattia.

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
i) ..omissis ..
 1. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
 - a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza posti ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n.1 allegata al presente contratto;
 - b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
 - c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
 - d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
- 7-bis.(Comma aggiunto dall'art.10 del CCNL 14 settembre 2000). In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificate dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo.
i) ..omissis ..
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa

data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava l'art.18 del D.P.R. n.347 del 1983, il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.ö;

Visto l'art.71 del D.L. 25 giugno 2008, n.112;

Visti gli atti d'ufficio ed accertato che il detto dipendente, nell'ultimo triennio è stato assente dal lavoro come dal seguente prospetto:

PERIODO DI ASSENZA			Totale continuo dei giorni	PERIODO DI ASSENZA			Totale continuo dei giorni
DAL	AL	n.gg.		DAL	AL	n.gg.	
02/09/2013	11/09/2013	10	10			Riporto	155
19/09/2013	19/09/2013	1	1	28/12/2015	31/12/2015	4	4
21/09/2013	23/09/2013	3	3	01/01/2016	10/01/2016	10	10
13/02/2014	15/02/2014	3	3	28/01/2016	02/02/2016	6	6
12/03/2014	17/03/2014	6	6	21/03/2016	01/04/2016	12	12
18/03/2014	16/04/2014	30	30	14/04/2016	23/04/2016	10	10
09/05/2014	13/05/2014	5	5	14/05/2016	21/05/2016	8	8
19/07/2014	13/09/2014	57	57	30/05/2016	09/06/2016	11	11
12/02/2015	14/02/2015	3	3	21/06/2016	25/06/2016	5	5
25/03/2015	08/04/2015	15	15	05/07/2016	12/09/2016	68	68
31/07/2015	06/08/2015	7	7				
03/09/2015	12/09/2015	10	10				
29/10/2015	02/11/2015	5	5				
	A riportare		155			Totale	289

Dato atto che nel prospetto che precede sono state escluse le assenze di cui all'art. 21, comma 7-bis, del C.C.N. 6 luglio 1995, come aggiunto dall'art.10 del C.C.N.L. 14 settembre 2000;

Ritenuto, in conformità alla norma soprariportata, di dover determinare la decorrenza del trattamento economico ridotto spettante al dipendente di cui trattasi;

DETERMINA

- con decorrenza dal 23/08/2016 e per i successivi 3(tre) mesi, al/alla dipendente Sig. MEMOLI PIERINO verrà corrisposto, ai sensi dell'art.21, comma 7, lett.b), del C.C.N.L. 6 luglio 1995, il trattamento economico ridotto al 90%;
- Di dare atto che, perdurando, nel triennio di riferimento, l'assenza per malattia, al/alla suddetto/a dipendente verrà corrisposto, per gli ulteriori 6(sei), il trattamento economico ridotto al 50%, ai sensi dell'art.21, comma 7, lett.c) del C.C.N.L. stipulato il 6 luglio 1995;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra CUOCO Angela e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 089/631031.

Copia del presente atto sarà notificato all'interessato/a.

Lì, 21/09/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Angela Cuoco

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Agnese Russo